

*Amministrazione di sostegno, chiusura e difetto di comunicazione  
e conseguente assenza del pubblico ministero*

Cass. Civile, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17032 del 25/07/2014. Pres.:  
Di Palma S. Est.: Acierno M.

**Amministrazione di sostegno - Procedimento di chiusura -  
Difetto di comunicazione e conseguente assenza del pubblico  
ministro - Rimessione delle parti al primo giudice - Necessità  
- Esclusione**

*Nella procedura per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno  
l'unica parte che può dirsi necessaria è il beneficiario  
dell'amministrazione, per cui il difetto di comunicazione della  
richiesta al P.M. e la conseguente assenza dello stesso al  
procedimento di chiusura dell'amministrazione non comporta la  
mancata integrazione di un litisconsorzio necessario, né  
alcun'altra nullità del giudizio di primo grado idonea a  
determinare la rimessione delle parti al primo giudice.*

*(massima ufficiale)*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -  
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -  
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -  
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -  
Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3957/2013 proposto da:

D.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE  
AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell'avvocato LATELLA STEFANO,  
rappresentato e difeso dall'avvocato SIANI Vincenzo Massimo giusta  
procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

C.A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI  
14, presso lo studio dell'avvocato SICILIANO Domenico (Studio Legale

Themis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LA PESA PASQUALE giusta mandato speciale in calce al controricorso;  
- controricorrente -

avverso il decreto n. 589/2011 V.G. della CORTE D'APPELLO di POTENZA del 23/10/2012, depositato il 30/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

#### FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex artt. 377, 380 bis cod. proc. civ., in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 3957 del 2013.

"Rilevato che la Corte d'Appello di Potenza, in sede di reclamo proposto a norma dell'art. 720 bis cod. proc. civ., da D. G. avverso il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Matera in funzione di giudice tutelare, con il quale è stata dichiarata chiusa l'amministrazione di sostegno provvisoria di C.A.C., rigettando il reclamo, affermava:

- che la comunicazione all'amministratore di sostegno dell'istanza di chiusura doveva ritenersi doverosa solo se proveniente da soggetti diversi dall'amministratore o dal beneficiario dell'amministrazione e che si trattava in ogni caso di un'omissione priva di sanzione processuale;
- che la motivazione per relationem, ancorchè succinta, doveva ritenersi adeguata alle forme del decreto motivato;
- che la mancata audizione della beneficiaria non assumeva alcuna rilevanza, non essendo prevista come obbligatoria dall'art. 413 cod. civ.;
- che la mancata disposizione di ulteriori mezzi istruttori doveva ricondursi ad una scelta del Presidente del Tribunale di avvalersi di quanto presente nel fascicolo della procedura.

Considerato che, avverso tale provvedimento il D. ha proposto, ex art. 720 bis cod. proc. civ., comma 3, ricorso, cui ha resistito con controricorso la C., per i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 384 cod. civ., comma 2, art. 413 cod. civ., comma 2, per mancata notifica dell'istanza di revoca dell'amministratore di sostegno ovvero di chiusura dell'Amministrazione di sostegno;
- violazione dell'art. 407, comma 5, per omessa comunicazione dell'istanza di revoca o di chiusura al pubblico ministero;
- violazione dell'art. 413 cod. civ., comma 3 e dell'art. 111 Cost., per difetto di motivazione del decreto di chiusura dell'amministrazione di sostegno;
- violazione dell'art. 413 cod. civ., comma 3, per il mancato espletamento di opportuni mezzi istruttori e l'omessa audizione personale della beneficiaria.

Per quanto riguarda il primo motivo, deve osservarsi, in primo luogo, che non risulta formulata alcuna istanza di revoca dell'amministratore di sostegno, nè il provvedimento impugnato ha tale oggetto riguardando esclusivamente la chiusura della procedura.

Del tutto inconferente appare quindi il richiamo all'art. 384 cod. civ., che riguarda specificamente il procedimento di revoca dell'amministratore di sostegno. In secondo luogo, deve escludersi che sia predetto amministratore debba notificarsi l'istanza di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 413 cod. civ., dal momento che quest'ultimo non è parte necessaria del procedimento di chiusura, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità: "Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione; non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale, anche perchè l'art. 713 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 720 bis c.p.c., espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare" (Cass. 14190 del 2013). Ne consegue che la prescrizione contenuta nell'art. 413 cod. civ., non sta ad indicare un adempimento processualmente necessario e sanzionabile, non determinando la sua eventuale omissione alcuna compressione del diritto di difesa del predetto amministratore.

Il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata comunicazione al pubblico ministero dell'istanza di chiusura dell'amministrazione di sostegno, deve dichiararsi inammissibile, in primo luogo perchè nuovo, trattandosi di vizio relativo al primo grado di giudizio, non proposto come motivo di appello. Deve osservarsi al riguardo che alla luce dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità riguardante la natura e l'effettività dell'intervento del pubblico ministero nel giudizio d'interdizione, (da applicarsi analogicamente al "procedimento in esame in virtù del rinvio contenuto nell'art. 720 bis cod. proc. civ., agli artt. 712, 713, 716 e 720) non può ritenersi che tale mancanza sia rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, dal momento che non si tratta di una delle fattispecie tassative di rimessione al primo giudice previste dall'art. 354 cod. proc. civ.. Secondo l'orientamento sopra delineato, il mancato avviso o il mancato intervento del P.M. nel procedimento di primo grado, determina la necessità della rinnovazione dell'adempimento nel giudizio d'appello, senza ulteriori conseguenze processuali.

L'intervento del pubblico ministero all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando costituisce - in considerazione delle conseguenze che il procedimento è diretto ad avere, a tutela degli interessi dell'interdicendo o dell'inabilitando, con possibile incidenza sullo "status" della persona e sui suoi diritti fondamentali - un atto dovuto per l'ufficio del pubblico ministero, e nessun margine di discrezionalità gli è attribuito al riguardo, stante la previsione di cui agli artt. 714 e 715 cod. proc. civ.; con la conseguenza che, ove la sua partecipazione non abbia luogo, si verifica una nullità insanabile a norma dell'art. 158 cod. proc. civ., il quale, comminando tale nullità in relazione ai vizi relativi all'intervento del pubblico ministero, rende nullo l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Peraltro, detto vizio non colpisce nè gli atti processuali antecedenti, nè gli atti istruttori successivi indipendenti da tale atto; cosicchè, quantunque la sentenza di interdizione o di inabilitazione vada annullata per essere stata emessa senza il valido (compimento dell'esame, il giudice del gravame deve procedere alla rinnovazione di

tale atto, ai, sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., u.c. e decidere la causa nel merito (Cass. 11175 del 2003). Alla medesima conclusione deve, pertanto, pervenirsi in ordine al provvedimento di chiusura del procedimento.

In conclusione, nella procedura per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno l'unica parte che può dirsi necessaria è il beneficiario dell'amministrazione (Cass. 14190 del 2013, già richiamata), per cui il difetto di comunicazione della richiesta al pubblico ministero e la conseguente assenza dello stesso al procedimento di chiusura dell'amministrazione non comporta la mancata integrazione di un litisconsorzio necessario nè alcun'altra nullità del giudizio di primo grado per la quale la Corte dovrebbe rimettere le parti al primo giudice.

Per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazione per relationem del provvedimento di chiusura dell'amministrazione di sostegno poichè non rispettoso dei canoni richiesti dalla costante giurisprudenza di legittimità per la sua validità, è sufficiente rilevare che il motivo si palesa inammissibile perchè attinente al provvedimento di primo grado, del quale è precluso in questa sede l'esame;

Con riferimento agli ultimi due motivi di ricorso, attinenti alla mancata disposizione di mezzi istruttori e alla mancata audizione della beneficiaria si deve ripetere che trattasi di motivo inammissibile perchè relativi al procedimento di primo grado.

Ritenuto che, laddove si condividano i rilievi svolti, il ricorso deve essere rigettato".

Ritenuto che il collegio aderisce senza rilievi alla relazione. Deve osservarsi che la morte della persona fisica in precedenza assoggettata ad amministrazione di sostegno provvisoria non spiega alcun rilievo nel giudizio di legittimità il quale ha ad esclusivo oggetto la legittimità formale del regime giuridico adottato dal giudice di merito ai fini di disporre l'avvenuta chiusura dell'amministrazione di sostegno peraltro solo provvisoriamente aperta. Le censure hanno avuto ad oggetto esclusivo il mancato coinvolgimento dell'amministratore di sostegno nel procedimento che ha dato luogo alla chiusura, ed involgono valutazione relative alla legittimità e alla correttezza formale e sostanziale della nomina e del conferimento dei poteri. La sussistenza delle condizioni soggettive in capo all'amministranda sono del tutto estranee al giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2014.